



COMUNE DI BOTRICELLO

(PROV. DI CATANZARO)

Via Nazionale, n. 365 – C.A.P. 88070
☎ 0961 967211 ☎ 0961966131
e-mail: sindaco.botricello@asmepec.it

ORDINANZA N. 70 DEL 07/04/2020

Oggetto: *ordinanza contingibile e urgente – divieto attività ludica, sportiva e motoria sul territorio comunale ai fini del contenimento del Covid-19.*

IL SINDACO

Viste le precedenti ordinanze n. 30 del 19 marzo 2020 relative alle limitazioni ai fini del contenimento del Covid-19 nonché la n. 54 con la quale si è proceduto, a seguito D.P.C.M. del 1 aprile 2020, alla proroga delle limitazioni imposte;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Visti i casi di positività del Covid-19 verificatisi sia sul territorio comunale che nei paesi vicini;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “ di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.7 del 14 Marzo 2020 con la quale vengono adottate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che, ai fini dell'adozione delle misure di contenimento del Covid -19 i Sindaci sono nelle condizione di emettere ordinanze restrittive in merito alla circolazione di mezzi e persone sul territorio comunale al fine di evitare problemi ai militari che potrebbero essere ostacolati nelle attività previste dai vari DPCM e facilitando notevolmente il lavoro ad eccezione delle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa rappresentate, e che qui si intendono integralmente riportate, il divieto assoluto di qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria su tutto il territorio comunale.

AVVERTE

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia.

DISPONE

Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, notificata all'organizzatore e alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale e trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, alla Presidente della Regione Calabria e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

AVVISA

Chiunque ne abbia intesse che avverso la presente ordinanza è ammesso altresì ricorso al T.A.R. o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica , nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Botricello, li 07/04/2020



IL VICE SINDACO
Settimio Ugo MEZZOTERO